

PUBBLICO IMPIEGO

STUDIO LEGALE  
PARENTE

00187 ROMA - Via Emilia, 81  
Tel. 06.42020421 - Tel./Fax 06.42004726

*ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE*

**ORIGINALE**

*DEL LAZIO*

**URGENTE**

*PROPOSIZIONE DI MOTIVI AGGIUNTI*

6.6.03 *Q*

*(ricorso R.G. n. 5945/02)*

contro

Di contro, coloro che hanno frequentato i corsi precedenti - 12°, 13° e 14° - sono stati inquadrati direttamente nel ruolo degli Ispettori, con la qualifica di Vice Ispettori.

E non solo.

Durante la frequentazione del corso di formazione professionale per Vice Sovrintendente, infatti, tra i frequentatori vi erano Sovrintendenti di varie qualifiche, tali in virtù degli effetti dell'art. 12, D. Lgs. 197/95, i quali erano risultati vincitori di concorsi analoghi banditi prima del riordino del 1995 e che, per diversi motivi (maternità, sospensione cautelare dal servizio, rinvio per malattia contratta in servizio, ecc.), all'epoca dell'entrata in vigore del predetto art. 12 non avevano ancora frequentato il corso de quo e sono stati rinviati ai corsi tenutisi successivamente.

E' dunque evidente la disparità di trattamento perpetrata ai danni dei ricorrenti, originata dal fatto che dipendenti dell'Amministrazione che hanno vinto lo stesso tipo di concorso e hanno partecipato ad un identico corso di formazione, hanno avuto sbocchi professionali ben diversi.

Proprio al fine di porre rimedio a quanto delineato, il Parlamento, con la legge 31.03.2000, n. 78, art. 9, comma 1, ha delegato il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive del predetto D. Lgs. 197/95, alla luce di quanto sancito dalla legge 06.03.1992, n. 216, in particolare all'art. 3.

**Nulla di tutto ciò è stato fatto.**

La predetta delega, infatti, è stata esercitata mediante l'adozione del D. Lgs. 28.02.2001, n. 53, in virtù del quale essi ricorrenti sono stati ulteriormente e ben più gravemente penalizzati.

Attraverso tale nuovo riordino il legislatore avrebbe dovuto porre rimedio alla situazione paradossale delineatasi nell'ambito della Polizia di Stato, ove v'è attualmente una parte di personale che, senza aver acquisito adeguata preparazione, ha conseguito un avanzamento di ben due ruoli e una parte del personale che, come i ricorrenti, non ha avuto alcun beneficio.

Ebbene, non solo i ricorrenti continuano a permanere nel ruolo dei Sovrintendenti, con la qualifica di Vice Sovrintendenti, ma, altresì, in virtù dell'ultimo riordino, si trovano affiancati anche da coloro che rivestono la qualifica di Assistente Capo.

***Questi ultimi***, infatti, sono i destinatari del bando di concorso impugnato con il presente ricorso per motivi aggiunti, i quali, ***senza nemmeno sostenere una selezione, saranno ammessi al corso di formazione professionale per l'accesso al ruolo dei Sovrintendenti, qualifica di Vice Sovrintendenti – la stessa dei ricorrenti -***.

Vieppiù, alla luce di tale "selezione", appare legittima l'aspirazione dei ricorrenti ad accedere al ruolo degli Ispettori.

**VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NELLA Legge 216/1992. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 76, 97 e 98 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO.**

Il Parlamento con la legge 06.03.1992, n. 216, di conversione del D.L. 07.01.1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, in relazione alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 277, del 03.06.1991 e all'esecuzione dei giudicati, nonché alla perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia, ha delegato il Governo della Repubblica ad emanare appositi provvedimenti legislativi in materia di:

- modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare e al personale delle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di

stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge in parola, per il raggiungimento delle predette finalità, i decreti legislativi avrebbero potuto prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici fosse conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorresse, anche attraverso la soppressione di qualifiche e gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, gradi e qualifiche, con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive già previste per ciascuna Forza di Polizia e Forza Armata.

Per le medesime finalità i decreti legislativi avrebbero potuto, altresì, prevedere che:

- a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado;
- b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30% dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale

appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio;

- c) il limite del 30% può essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti ed agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore.

**Orbene, la legge di delega 78/2000, come già sottolineato in premessa, ha rinvio espressamente a quanto sancito con la suddetta legge 216/1992 e, pertanto, a principi, limiti e finalità in essa contenuti avrebbe dovuto attenersi il Governo nell'emanare il D. Lgs. 53/2001, come espressamente previsto dall'art. 76 Cost. e più volte ribadito dalla Corte Costituzionale con varie sentenze ed ordinanze.**

**Inoltre, nel dettare tali ultime disposizioni vieppiù il Governo avrebbe dovuto tener conto dei limiti posti dalla legge di delega, attesi i risultati non certo lusinghieri ottenuti con il riordino del 1995 e la necessità, avvertita dal Parlamento, di modificare la predetta normativa al fine di conseguire i risultati voluti dalla legge di delega 216/1992 e di compensare le discrasie e le sperequazioni verificatesi.**

Il nuovo decreto legislativo di riordino, in realtà, si pone in contraddizione con le norme deleganti, non rispettandone i parametri e reiterando – rectius amplificando - la disparità di trattamento fra personale appartenente

alla stessa Amministrazione poiché non si attiene a principi e criteri imposti dalla Legge 216/1992.

**Ed, infatti, la delega contenuta nell'art. 9, Legge 78/2000 trova la sua ratio nella necessità di integrare e correggere alcune imperfezioni ed anomalie determinate dal precedente riordino e, pertanto, la ripetuta disparità di trattamento si appalesa ancor più illegittima ed ingiustificata.**

All'uopo si evidenzia come la stessa Corte Costituzionale ha ribadito che "le variazioni dell'assetto organizzativo della Pubblica Amministrazione rientrano nelle insindacabili scelte di merito del Legislatore e non sono di per sé indice di un peggioramento dell'andamento dell'Amministrazione, quando si inseriscono in un dichiarato disegno di politica normativa tendente alla razionalizzazione ed alla omogeneizzazione di situazioni strutturali, quale quella delle Forze di polizia e delle Forze armate, da ricondurre ad effettivo equilibrio, **evitando rincorse di rivendicazioni**" e che "non esiste un principio che imponga la intangibilità degli sviluppi di carriera o delle aspettative di promozione.....del dipendente di Pubblica Amministrazione, essendo rimesso alla discrezionalità del legislatore stabilire il passaggio tra posizioni e sistemi ordinamentali modificati, **con il limite della non manifesta irragionevolezza e ne rispetto del principio di buona amministrazione**"(Corte Cost. 17/03/1998, n. 63; Corte Cost. 26/04/1999, n. 151;).

Orbene, è preciso ed inderogabile dovere di questa difesa rappresentare che nel caso di specie l'intervento del legislatore non ha evitato le rincorse di rivendicazioni né, tanto meno, si è esplicito con formule che si palesino immuni da manifesta irragionevolezza e rispettose del principio di buona amministrazione.

Come infatti si è dimostrato ampiamente nell'atto introduttivo, al quale espressamente si rinvia, sia l'esigenza di interventi successivi, sia la tipologia delle scelte effettuate, sia l'elevato numero di contenziosi innescati in merito, denotano in modo chiaro ed inequivocabile che l'ordinamento delle Forze di Polizia, risultante dai vari interventi legislativi, si appalesa incongruo ed illegittimo sotto diversi profili.

In primis si rileva che la legge 216/1992 ha posto tra gli strumenti che il Governo poteva utilizzare per conseguire il fine della omogeneizzazione ed equiordinazione fra ruoli e qualifiche delle diverse Forze di Polizia, la previsione che per l'accesso a determinati ruoli o qualifiche fosse necessario il superamento di un concorso pubblico a cui può partecipare chi sia in possesso del diploma di scuola media superiore.

Non solo.

In base alla medesima norma il passaggio da un ruolo a quello immediatamente superiore può avvenire mediante superamento di un concorso interno riservato al personale sotto ordinato, per titoli ed esami e successiva partecipazione ad un corso di formazione.

